



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Delegazione Provinciale  
**VERBANO CUSIO OSSOLA**  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO NUMERO 38 DATA PUBBLICAZIONE 27/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 82 DEL 26 FEBBRAIO 2026 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 348 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 407/A al n. 411/A della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 348 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

### **1.2 MODIFICA DELL'ART. 33 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 358 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 177/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 358 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

### **2.1 ESITO FINALE COPPA PIEMONTE/VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA**

Mercoledì 25 marzo si è giocata la **gara di finale** della **Coppa Piemonte/Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria** ed è risultata vincente la **Mergozzese** che, quindi, rappresenterà la Delegazione VCO durante la fase regionale della competizione.

### **2.2 RADUNO RAPPRESENTATIVA UNDER 14**

La Delegazione VCO rende noto i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un **raduno** della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Province.

Il raduno di selezione si terrà lunedì 30 marzo 2026 (ritrovo ore 17:30), presso lo stadio "Galli" di Baveno (Via Segù), e in tale occasione si svolgerà un allenamento con la squadra Under 14 di Baveno Stresa (inizio ore 18:00).

*I calciatori sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).*

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

**BAVENO STRESA:** Iori Niccolò Mattia, Pugliese Jacopo

**CREVOLESE:** Caffone Marco, Frassetto Gabriele, Rigoni Thomas

**FOMARCO DON BOSCO PIEVESE:** Blardone Davide, Pirozzini Martino, Tumiatì Romeo

**JUVENTUS DOMO:** Marotta Alessio

**MASERA:** Giampietro Alessandro

**OMEGNA:** Antonietti Nicolò, Caccini Mattia, Capobianco Tommaso

**ORNAVASSESE:** Baldan Giacomo

**PRO VIGEZZO:** Amodei Giordano Michele

**VERBANIA CALCIO:** Di Lorenzo Nicolò, Progni Arjon, Tummolo Lorenzo

**VOLUNTAS SUNA:** Campagnoli Lorenzo, Polara Jason, Saif Amir

**Responsabile organizzativo:** Benedetto Madeo

**Dirigente responsabile:** Fabio Alberti

**Selezionatore:** Vincenzo Castanò

**Collaboratore tecnico:** Maurizio Iulita

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo [comverbania@lnd.it](mailto:comverbania@lnd.it).

Ringraziamo **SSDRL BAVENO STRESA** per l'ospitalità.

## **2.3 PROGRAMMA DI SVILUPPO (EVOLUTION PROGRAM) – PICCOLI AMICI – PRIMA GIORNATA**

Come già anticipato nel CU n° 36 del 13 marzo 2026 (al punto 2.3), si conferma lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto, la quale si terrà **sabato 28 marzo 2026**, presso il campo sportivo comunale di **Mergozzo (via Brignola)**, ospiti di ASD Mergozzese.

Sono convocate le seguenti società: **Gravellona San Pietro, Lesa Vergante, Mergozzese, San Francesco, Verbania, Voluntas Suna.**

Le società convocate possono recuperare le gare della programmazione ufficiale in altra data, previo accordo tra sodalizi.

Il ritrovo delle Società è previsto alle ore 9:45. Il briefing sarà alle 10:00 e l'inizio dell'attività è fissato alle ore 10:30; termine delle attività alle 11:30/11:45.

Ciascuna Società è tenuta ad accompagnare il gruppo squadra con la presenza di almeno un istruttore e del dirigente accompagnatore.

L'attività programmata sarà coordinata e diretta dal CTT Fiorenzo Ridolfi.

## **2.4 OPERATIVITÀ SEDE**

Informiamo le società dipendenti e tutti gli addetti ai lavori che lunedì 30 marzo la Sede sarà chiusa al pubblico tutto il giorno.

In occasione della Santa Pasqua la Sede sarà chiusa venerdì 3 e sabato 4 aprile.

Il comunicato della prossima settimana sarà pubblicato giovedì 2 aprile al fine di omologare le gare in vista della settimana giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi Under 14.

## **2.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO**

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CALCIO VOGOGNA, CRODO, ESIO VERBANIA, JUVENTUS DOMO, ORNAVASSESE, VARZESE, VIRTUS VILLADOSSOLA, VOLUNTAS SUNA

# **VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE**

## **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

### **GIRONE UN**

<b>Data Gara</b>	<b>N° Gior.</b>	<b>Squadra 1</b>	<b>Squadra 2</b>	<b>Data Orig.</b>	<b>Ora Var.</b>	<b>Ora Orig.</b>	<b>Impianto</b>
29/03/2026	10 R	BAGNELLA CALCIO 1972	MERGOZZESE		10:00	10:30	

## **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

### **GIRONE UN**

<b>Data Gara</b>	<b>N° Gior.</b>	<b>Squadra 1</b>	<b>Squadra 2</b>	<b>Data Orig.</b>	<b>Ora Var.</b>	<b>Ora Orig.</b>	<b>Impianto</b>
29/03/2026	6 R	VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972		10:00		SINTETICO "AL CENTRO" VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8

# RISULTATI

## TERZA CATEGORIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE UN - 8 Giornata - R

VARZESE	- MEINA FOOTBALL CLUB	0 - 3
---------	-----------------------	-------

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE UN - 9 Giornata - R

AMENO	- SAN MAURIZIO CALCIO	1 - 1
ARMENO CALCIO	- OLEGGIO CASTELLO	3 - 3
CRODO	- VARZESE	1 - 3
LIBERTAS VAPRIO	- VALSESSERA A.S.D.	1 - 8
MASERA	- MAGGIORA CALCIO	1 - 1
MEINA FOOTBALL CLUB	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	6 - 0
(1) MONTECRESTESE 08 ASD	- VEMENIA CALCIO 2025	2 - 0

(1) - disputata il 21/03/2026

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE UN - 8 Giornata - R

DUFOR VARALLO	- ARONA CALCIO	-	M
(1) VARZESE	- CANNOBIESE 1906	3 - 1	

(1) - disputata il 23/03/2026

M: non iniziata per impraticabilità del terreno di gioco decretata dall'arbitro

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE UN - 9 Giornata - R

ARONA CALCIO	- CASTELLETTESE	4 - 1
BORGOSIESIA CALCIO	- SERRAVALLESE 1922	5 - 3
CANNOBIESE 1906	- DUFOR VARALLO	3 - 4
CUREGGIO CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	2 - 4
FERIOLO CALCIO	- VARZESE	1 - 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	- MERGOZZESE	3 - 0
OMEGNA CALCIO 1906	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	1 - 0

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE UN - 8 Giornata - R

GATTINARA F.C.	- DUFOR VARALLO	4 - 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 8

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
BRIGA	- VIRTUS VILLADOSSOLA	6 - 2
CUREGGIO CALCIO	- GATTINARA F.C.	0 - 3
OMEGNA CALCIO 1906	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 1
VOLUNTAS SUNA	- ORNAVASSESE	12 - 0

## ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 2
(1) BRIGA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 6

(1) - disputata il 24/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BRIGA	5 - 1
(1) BORGOSIESIA CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	4 - 2
DUFOUR VARALLO	- CANNOBIESE 1906	5 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ARONA CALCIO	2 - 1
(1) ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 1

(1) - disputata il 22/03/2026

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R		
BRIGA	- SAN MAURIZIO CALCIO	4 - 2
(1) SOCCER GATTICO VERUNO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 10

(1) - disputata il 25/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BRIGA	9 - 1
GOZZANO SSDRL	- US PROVIGEZZO	3 - 2
MERGOZZESE	- ARONA CALCIO	0 - 5
(1) ORNAVASSESE	- SOCCER GATTICO VERUNO	10 - 0
SAN MAURIZIO CALCIO	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 4
VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	5 - 0

(1) - disputata il 21/03/2026

## GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R		
MASERA	- ACCADEMIA DEL TALENTO	0 - 8

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ARONA CALCIO	1 - 2	
ACCADEMIA DEL TALENTO	- BEAVERS A.S.D.	5 - 0	
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- OMEGNA CALCIO 1906	1 - 3	
(1) BORGOSIESIA CALCIO	- S.FRANCESCO	8 - 3	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	1 - 2	
ORNAVASSESE	- MASERA	0 - 7	
RIVIERA D ORTA	- DUFOUR VARALLO	1 - 6	

(1) - disputata il 21/03/2026

## ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
LESA VERGANTE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	-	R

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
MERGOZZESE	- ORNAVASSESE	0 - 0	
VARZESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- US PROVIGEZZO	0 - 0	

## ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VARZESE	0 - 0	
(1) OMEGNA CALCIO 1906	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	

(1) - disputata il 23/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
S.FRANCESCO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	
VARZESE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- BAGNELLA CALCIO 1972	-	R

## ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
OMEGNA CALCIO 1906	- VOLUNTAS SUNA	-	R

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0
CALCIO VOGOGNA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0
VOLUNTAS SUNA	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0

## PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
CALCIO VOGOGNA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0
S.FRANCESCO	- LESA VERGANTE	0 - 0

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- US PROVIGEZZO	0 - 0
CANNOBIESE 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
CREVOLESE A.S.D.	- S.FRANCESCO	- R

## PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
VIRTUS VILLADOSSOLA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0
CANNOBIESE 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ORNAVASSESE	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- VARZESE	0 - 0

## PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
CALCIO VOGOGNA	- VERBANIA CALCIO	0 - 0
(1) VARZESE	- JUVENTUS DOMO	- R
VOLUNTAS SUNA	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0

(1) - disputata il 25/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE UN - 5 Giornata - A</b>			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ORNAVASSESE	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
MASERA	- VARZESE	0 - 0	
OMEGNA CALCIO 1906	- BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	

## PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A2 - 1 Giornata - A</b>			
US PROVIGEZZO	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	

<b>GIRONE C2 - 1 Giornata - A</b>			
(1) LESA VERGANTE	- S.FRANCESCO	-	R

(1) - disputata il 25/03/2026

<b>GIRONE D2 - 1 Giornata - A</b>			
(1) JUVENTUS DOMO	- ORNAVASSESE	0 - 0	

(1) - disputata il 19/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A2 - 2 Giornata - A</b>			
BAVENO STRESA SSD A RL	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
CREVOLESE A.S.D.	- BAGNELLA CALCIO 1972	-	R

<b>GIRONE B2 - 2 Giornata - A</b>			
MERGOZZESE	- FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	-	R

<b>GIRONE C2 - 2 Giornata - A</b>			
S.FRANCESCO	- BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	0 - 0	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- LESA VERGANTE	0 - 0	

<b>GIRONE D2 - 2 Giornata - A</b>			
ORNAVASSESE	- VOLUNTAS SUNA SQ.B	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	

## PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE UN - 4 Giornata - A</b>			
CANNOBIESE 1906	- ORNAVASSESE	0 - 0	
(1) VARZESE	- CALCIO VOGOGNA	-	R

(1) - disputata il 25/03/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE UN - 5 Giornata - A</b>			
CALCIO VOGOGNA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
MASERA	- VARZESE	0 - 0	
ORNAVASSESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	

## PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 4 Giornata - A</b>			
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
CANNOBIESE 1906	- ORNAVASSESE	0 - 0	

(1) - disputata il 19/03/2026

<b>GIRONE B - 4 Giornata - A</b>			
CANNOBIESE 1906 SQ.B	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	CALCIO VOGOGNA	- VARZESE	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	(1) CREVOLESE A.S.D.	- VIRTUS VILLADOSSOLA	-
LESA VERGANTE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	VOLUNTAS SUNA	- CANNOBIESE 1906 S.Q.B	0 - 0
ORNAVASSESE	- S.FRANCESCO	0 - 0	(1) - disputata il 23/03/2026		

(1) - disputata il 24/03/2026

## COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
CASALE CORTE CERRO	- MERGOZZESE	2 - 6

Vincente della Coppa: Mergozzese

## ATTIVITA' DI BASE GARE NON OMOLOGATE

Vedasi allegato

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi, e assistito dal Rappresentante AIA Maurizio Fais, secondo quanto in atti:

## TERZA CATEGORIA

### GARE DEL 21/ 3/2026

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ROLANDO ALEXANDRO (MONTECRESTESE 08 ASD)

ABBAGNANO NICOLO (VEMENIA CALCIO 2025)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MARTINETTI SIMONE (MONTECRESTESE 08 ASD)

SIMONA MARCO (MONTECRESTESE 08 ASD)

## GARE DEL 22/ 3/2026

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JOYO ESPINOZA JHON (MAGGIORA CALCIO)  
ROMEL

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLACI MATTIA (SAN MAURIZIO CALCIO) DI VILIO DAVIDE (VARZESE)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIHAQI MOHAMED ANOUAR (CRODO) PICARIELLO THOMAS (OLEGGIO CASTELLO)

ALLEGRI LUCA (SAN MAURIZIO CALCIO) VACCARO ELIA (SAN MAURIZIO CALCIO)

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

## GARE DEL 21/ 3/2026

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CICERI MATTEO (ARONA CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara reiterato più volte

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SULTANA GABRIELE (CUREGGIO CALCIO)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANTONIOLI MATTIA (BORGOSESIA CALCIO)

CIANI LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

GONELLA MATTIA SIMONE (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

VENTURINIDELSOLARO  
ALESSANDRO (VARZESE)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LAAL ADAM (ARONA CALCIO)

GERACI SOUZA LEONARDO (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

MARANGON LUCA (SERRAVALLESE 1922)

SPATTI ALFREDO (VARZESE)

## **GARE DEL 23/ 3/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

SPATTI ALFREDO (VARZESE)

Per condotta irrispettosa grave nei confronti del direttore di gara

## **ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

## **GARE DEL 22/ 3/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 50,00 CUREGGIO CALCIO

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SALINA BORELLO LORIS (FOMARCO DON BOSCO  
PIEVESE)

## GARE DEL 25/ 3/2026

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 50,00 GATTINARA F.C.

Per il comportamento offensivo dei propri tifosi reiterato per tutta la gara.

#### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 5/2026

COCOZZA GIUSEPPE (GATTINARA F.C.)

Dal referto di gara si evince che il dirigente responsabile della squadra Gattinara veniva espulso per essere entrato sul terreno di gioco a seguito del gol del momentaneo pareggio effettuato dalla propria squadra.

Alla notifica del provvedimento di espulsione il dirigente sanzionato si recava al cospetto del direttore di gara con fare minaccioso e lo spintonava facendolo indietreggiare.

Successivamente il dirigente usciva dal terreno di gioco inveendo contro il direttore di gara.

Sebbene per tale violazione il CGS stabilisca all'art.36, comma 2, lett. B : "*l'inibizione per mesi 4 in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*", questo Giudice sportivo ritiene vi siano da considerare delle circostanze attenuanti, in favore del dirigente sanzionato, ex art. 13 comma 2 del CGS.

Per prima cosa si ritiene che seppur il regolamento stabilisca che il dirigente responsabile, presente in distinta, non possa entrare sul terreno di gioco, è prassi diffusa che al momento della segnatura di una rete vi possa essere una legittima esultanza che può determinare il superamento della linea di delimitazione del campo di gioco. Nel referto, inoltre, non si evincono ulteriori dettagli sulla gravità e sulla durata dello sconfinamento effettuato dal dirigente. Si ritiene, poi, che al minuto 11 del primo tempo sarebbe stato più opportuno sanzionare la condotta antisportiva del dirigente con una ammonizione e non con una espulsione, tenuto conto della scarsa lesività della condotta e soprattutto per evitare di esacerbare i sentimenti del pubblico con conseguenti ed inevitabili contestazioni. Contestazioni che si sono, poi, verificate per tutta la durata della partita.

Per tali ragioni seppur il sottoscritto Giudice sportivo condanni ogni forma di violenza, si ritiene che la pena consona da attribuire al dirigente, per quanto sopra esposto, possa quantificarsi in mesi uno e giorni quindici di inibizione.

## ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

## GARE DEL 19/ 3/2026

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOTELO AVILA VICTOR  
JHONMIN (BORGOSESIA CALCIO)

## **GARE DEL 21/ 3/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA**

CIVIDINI GIOVANNI (CANNOBIESE 1906) 1 gara

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BODURRI ENRI (CANNOBIESE 1906) ROSELLI ALEJANDRO (DUFOUR VARALLO)

## **GARE DEL 22/ 3/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

ANOUAR BADR EDDINE (BORGOSESIA CALCIO)

Per aver utilizzato un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara successivamente alla notifica dell'espulsione. La sanzione è aggravata poiché il soggetto ricopriva la carica di capitano della squadra.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCOLARI GIORGIO (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

## **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

## **GARE DEL 22/ 3/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 50,00 MERGOZZESE

Per avere permesso, al termine della partita, l'ingresso di soggetti non presenti in distinta nell'area spogliatoi. I suddetti soggetti, inoltre, hanno aggredito verbalmente i dirigenti della squadra ospite.

### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LOT ANTONIO (BRIGA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SUABBI MATTIA (MERGOZZESE)

## **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

### **GARE DEL 21/ 3/2026**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

TOLO ROBERTO (BORGOSIA CALCIO)

### **GARE DEL 22/ 3/2026**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2026**

SALA ALESSANDRO (ARONA CALCIO)

Per comportamento irrispettoso grave nei confronti del direttore di gara. Sanzione aumentata per utilizzo di espressione blasfema

# COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

**GARE DEL 25/ 3/2026**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

TADDEI ALESSANDRO (MERGOZZESE)

TORRICELLI SIMONE (MERGOZZESE)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MOLTENI GIACOMO (CASALE CORTE CERRO)

SCAVAZZA DIEGO (MERGOZZESE)

**IL GIUDICE SPORTIVO**

Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 27 marzo 2026.

**IL SEGRETARIO**  
Sergio Belli

**IL DELEGATO**  
Benedetto Madeo

# PROGRAMMA GARE

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

### GIRONE UN - RECUPERO 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUFOUR VARALLO	ARONA CALCIO	R	01/04/2026 20:00	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA

## GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

### GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGOSIESIA CALCIO	OMEGNA CALCIO 1906	R	02/04/2026 19:30	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
ACCADEMIA DEL TALENTO	ARONA CALCIO	R	04/04/2026 15:00	914 CATERINA BELLOTTI	GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA
BAGNELLA CALCIO 1972	MASERA	R	04/04/2026 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BEAVERS A.S.D.	R	04/04/2026 15:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
ORNAVASSESE	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	R	04/04/2026 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
S.FRANCESCO	DUFOUR VARALLO	R	04/04/2026 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
RIVIERA D ORTA	VOLUNTAS SUNA	R	07/04/2026 19:30	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26

## ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

### GIRONE UN - RECUPERO 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	A	03/04/2026 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

## ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

### GIRONE UN - RECUPERO 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	02/04/2026 18:00	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE

## PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

### GIRONE B2 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	A	08/04/2026 18:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200

**GIRONE C2 - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LESA VERGANTE	BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	A	01/04/2026 18:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

**PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO****GIRONE UN – RECUPERO 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	01/04/2026 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

# ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

## TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 4/A 24-03-26 LESA VERGANTE VIRTUS VILLADOSSOLA R

## ZF ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 4/A 03-04-26 BAGNELLA CALCIO 1972 JUVENTUS DOMO K  
5/A 21-03-26 VERBANIA CALCIO BAGNELLA CALCIO 1972 R

## ZI ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 4/A 24-03-26 OMEGNA CALCIO 1906 VOLUNTAS SUNA R  
5/A 02-04-26 CREVOLESE A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO K

## RZ PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE UN 5/A 21-03-26 CREVOLESE A.S.D. S.FRANCESCO R  
5/A 30-03-26 LESA VERGANTE CALCIO VOGOGNA K

## ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE UN 4/A 14-03-26 ORNAVASSESE JUVENTUS DOMO R  
4/A 14-03-26 VARZESE CANNOBIESE 1906 W

## ZT PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO

GIRONE UN 4/A 25-03-26 VARZESE JUVENTUS DOMO R

## RB PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE A2 1/A 30-03-26 BAGNELLA CALCIO 1972 BAVENO STRESA SSD A RL K  
2/A 21-03-26 CREVOLESE A.S.D. BAGNELLA CALCIO 1972 R  
GIRONE B2 2/A 31-03-26 MASERA GRAVELLONA SAN PIETRO R  
2/A 21-03-26 MERGOZZESE FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B R  
GIRONE C2 1/A 13-04-26 BAVENO STRESA SSD A Rsq.B VIRTUS VILLADOSSOLA K  
1/A 25-03-26 LESA VERGANTE S.FRANCESCO R

## 6V PRIMI CALCII 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE UN 4/A 01-04-26 BAGNELLA CALCIO 1972 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE K  
4/A 26-03-26 JUVENTUS DOMO MASERA K  
4/A 25-03-26 VARZESE CALCIO VOGOGNA R

## 8V PRIMI CALCII 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE A 4/A 31-03-26 BAGNELLA CALCIO 1972 LESA VERGANTE K  
GIRONE B 4/A 26-03-26 VIRTUS VILLADOSSOLA VOLUNTAS SUNA K  
5/A 23-03-26 CREVOLESE A.S.D. VIRTUS VILLADOSSOLA R

Legenda:

R referto non pervenuto  
K recupero programmato



**COMUNICATO UFFICIALE N. 348**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 407/AA al n. 411/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 745 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mattia D'ACCI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia D'ACCI, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un'intervista pubblicata sulla pagina della società S.S.D. Real Orione Vallette del social network instagram denominata "realorione\_2011", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società F.C. Torinese 1894;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Mattia D'ACCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia D'ACCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FIRRANTELO, Roberto ROTOLO e della società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo FIRRANTELO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Caccamo all'epoca dei fatti; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Rotolo redigesse e trasmettesse al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società dallo stesso rappresentata, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente della A.S.D. Atletico Caccamo sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso sig. Roberto Rotolo apponesse su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;;

Roberto ROTOLO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Caccamo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto e trasmesso al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento della società A.S.D. Atletico Caccamo per la stagione sportiva 2025 - 2026, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente di tale società sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonché per avere apposto su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;

A.S.D. ATLETICO CACCAMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo FIRRANTELO ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Roberto Rotolo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vincenzo FIRRANTELO,
  - Sig. Roberto ROTOLO,
  - Società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo FIRRANTELO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FIRRANTELLLO,
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ROTOLO,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CACCAMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CICERI, Raffaele RANAULO e della società A.S.D. UNION MULAZZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo CICERI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato quale responsabile della prima squadra per la società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunato i propri calciatori, prima dell'inizio dell'incontro, in un'area adiacente l'impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartito, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché per avere, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, fatto ingresso all'interno del recinto di gioco e colpito con un calcio il calciatore avversario, Sig. A.M., nonché infine per avere, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, fatto ingresso nuovamente all'interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della squadra e l'accesso all'interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;

Raffaele RANAULO, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico Sig. Matteo Ciceri, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunasse i propri calciatori, prima dell'inizio dell'incontro, in un'area adiacente l'impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartisse, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché che il medesimo Sig. Ciceri, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, facesse ingresso all'interno del recinto di gioco e colpisse con un calcio il calciatore avversario, sig. A.M., nonché infine che il predetto tecnico, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, facesse ingresso nuovamente all'interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della

squadra e l'accesso all'interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;

A.S.D. UNION MULAZZANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Raffaele Ranaulo e Matteo Ciceri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Matteo CICERI,
  - Sig. Raffaele RANAULO,
  - Società A.S.D. UNION MULAZZANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Ranaulo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Matteo CICERI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele RANAULO,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNION MULAZZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 410/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pio MAZZOTTI, Christian MOROLLI e della società POLISPORTIVA SANGES ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pio MAZZOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. "per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche" relativi alle stagioni sportive 2023 -2024 e 2024 -2025 e pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l'attività di allenatore della squadra "esordienti" della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come invece previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;

Christian MOROLLI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. "per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche" relativi alle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025 pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l'attività di allenatore della squadra "esordienti" della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;

POLISPORTIVA SANGES ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pio Mazzotti e Christian Morolli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pio MAZZOTTI,

- Sig. Christian MOROLLI,
  - Società POLISPORTIVA SANGES ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio Mazzotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pio MAZZOTTI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Christian MOROLLI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SANGES ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo PRIOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo PRIOLA, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito (appartenente alla Sezione AIA di CAGLIARI) componente di nomina del CRA Sardegna, in violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver costui quale componente CRA nominato presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) omesso di dare positivo riscontro alla richiesta rivolta dal Presidente dell'AIA, con propria comunicazione del 08.09.2025 inviata a tutti gli associati nominati componenti CRA presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria), di produrre e caricare sul portale informatico Sinfonia4you - ad integrazione di quanto da ciascuno dei componenti di nomina dichiarato al momento della sottoscrizione della "Manifestazione di interesse per responsabile e/o componente di organi tecnici, consultivi ed amministrativi AIA e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" – copia dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. E ciò, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere ricevuti e senza addurre alcun motivo di impossibilità, impedimento, causa di forza maggiore e/o giustificato motivo in ordine al reiterato inadempimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Filippo PRIOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Filippo PRIOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 358**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 177/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 33 delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 marzo 2026;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 33 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 33 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p><i>2 bis.</i> La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p> <p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;</p> <p>b) nel modulo federale di tesseramento sia</p>	<p><b>2 bis. [ABROGATO]</b></p> <p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p> <p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;</p> <p>b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;</p> <p>c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.</p> <p>A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice</p>	<p>calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;</p> <p>c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile <b>in qualsiasi momento durante il periodo di tesseramento, purché nel rispetto dell'età minima prevista per i contratti di apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato, fermi restando i limiti temporali previsti per detti contratti, spiegherà la sua efficacia dal momento dell'esercizio dell'opzione.</b> Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.</p> <p>A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>3. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>“giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:</p> <p>a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</p> <p>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;</p> <p>c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;</p> <p>d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.</p> <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a</p>	<p>4. Invariato.</p> <p>5. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025.</p>	<p>6. Invariato.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p><del>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</del></p> <p><del>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</del></p> <p><del>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1°</del></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (includere le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b></p> <p>[ABROGATO]</p>	<p><del>luglio 2025.</del></p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (includere le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b></p> <p>[invariato]</p>